

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 28 NOVEMBRE 1997

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 48

S O M M A R I O

D.G.R. 17 OTTOBRE 1997 - N. 6/31755

Approvazione della prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86)

[5.3.1]

2

[BUR1997031]

[5.3.1]

D.G.R. 17 OTTOBRE 1997 - N. 6/31755

Approvazione della prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiera del Sebino» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il titolo II, capo I della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, che stabilisce il regime delle riserve naturali ed in particolare l'art. 14 che prevede, per ciascuna di esse, la formazione di un piano, fissandone i contenuti e le modalità di approvazione;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 1846 del 19 dicembre 1984, che determina il regime proprio della riserva naturale «Torbiera del Sebino», stabilendo, tra l'altro, i termini e le modalità di redazione del piano;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 35842 del 13 settembre 1988, di approvazione del piano della riserva naturale «Torbiera del Sebino», che stabilisce tra l'altro la revisione del piano con scadenza quinquennale;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 958 del 14 dicembre 1993, avente per oggetto: «Modificazione dei confini della riserva naturale Torbiera del Sebino e della deliberazione del consiglio regionale n. 1846 del 19 dicembre 1984» che reca le modifiche al regime della riserva naturale stessa;

Vista altresì la revisione del piano della riserva naturale «Torbiera del Sebino», predisposta dal Consorzio per la gestione della riserva naturale delle Torbiere del Sebino e trasmessa al servizio proponente il 6 marzo 1997 (prot. ambiente ed energia n. 14027);

Dato atto che il dirigente del servizio proponente:

– riferisce di avere verificato che i contenuti e le modalità di redazione della revisione del piano sono conformi alle disposizioni della l.r. 86/83;

– riferisce inoltre che la documentazione relativa alla revisione del piano è stata trasmessa alla Commissione provinciale per l'ambiente naturale di Brescia per il parere di competenza, che non essendo stato rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento, come risulta dalla nota del Consorzio di gestione della riserva del 10 agosto 1995, ai sensi dell'art. 14, comma 2° della l.r. 86/83, deve intendersi espresso positivamente;

– ritiene pertanto di dover approvare la prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiera del Sebino» i cui contenuti sostituiscono le previsioni del piano approvato con d.g.r. n. 35842 del 13 settembre 1988, stabilendo la prossima revisione del piano nel termine decennale;

Assunte come proprie le predette considerazioni e valutazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto di mera esecuzione degli atti richiamati in premessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare la prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiera del Sebino» costituita dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A) RELAZIONE AL PIANO GENERALE;
- B) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
- C) TAVOLA AREE DA ACQUISIRE (R3);
- D) TAVOLA ZONIZZAZIONE - REVISIONE (R2);

2) Di dare atto che la presente revisione del piano della riserva sostituisce a tutti gli effetti il precedente piano approvato con d.g.r. n. 35842 del 13 settembre 1988;

3) Di stabilire entro 10 anni la prossima revisione del piano;

4) Di pubblicare gli elaborati di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale della regione.

Il segretario: Minichetti

RELAZIONE AL PIANO GENERALE REVISIONE 1995

ELABORATI DI REVISIONE DEL P.G.

- R1) Verifica del grado di attuazione del precedente piano
- R2) Tavola di zonizzazione, interventi gestionali e di fruizione
- R3) Tavola delle aree (in proprietà, in corso di trattativa ed aree da acquisire prioritariamente)
- R4) Testo integrato delle N.T. di A.
- R5) Relazione generale di revisione del piano precedente

– ALLEGATI:

- 1) Relazione idrobiologica (prof. G. Barbato)
- 2) Relazione botanica (prof. C. Andreis)
- 3) Relazione ornitologica (prof. P.A. Brichetti)

— • —

R5) RELAZIONE GENERALE DI REVISIONE DEL PIANO PRECEDENTE

La revisione del P.G. della riserva nasce dall'osservazione di quanto prescritto dalle N.T. di A. del precedente piano approvato in data 13 settembre 1988 con deliberazione della g.r. n. 35842 che, all'art. 0.3 recita: «Il Consorzio di gestione della R.N. procede, con cadenza quinquennale, ad una valutazione complessiva dello stato di fatto della R.N. e alla verifica dei confini delle zone omogenee indicate dal piano generale della riserva (P.G.). È prevista l'opportunità di modificare tali delimitazioni, in funzione dell'evolversi della generale condizione naturalistica della riserva od a seguito di fenomeni non individuabili o prevedibili in sede di prima zonizzazione».

Il supporto tecnico-scientifico a tale revisione è rappresentato dalle relazioni (sullo stato di fatto e sui possibili interventi) che gli esperti facenti parte del comitato t. scientifico – nei riguardi dei problemi botanici, idro-biologici ed ornitologici – hanno redatto per conto del consorzio, finalizzandole alla revisione del piano generale.

La lettura e l'esame delle relazioni suddette ha consentito di mettere in evidenza due gruppi di temi-problemi, di primaria rilevanza per la tutela e la valorizzazione delle Torbiere Sebino che possono essere riassunti in:

– temi-problemi relativi alla conservazione, tutela e ripristino di condizioni naturalistiche adeguate al bene tutelato e coerenti con i suoi modi d'essere;

– temi-problemi relativi alla fruizione umana della R.N., considerato che è entrata nei circuiti di frequentazione della natura sia a livello scolastico che della popolazione lombarda interessata ai beni naturalistici.

Entrando nel merito delle questioni, il dato di maggiore evidenza risulta essere quello relativo allo «stato di salute» della R.N. ed alle modificazioni che l'evoluzione della natura – vista nei suoi vari aspetti e nell'interazione tra le componenti – ha introdotto nello stato di fatto, fisico, dell'ambito tutelato.

I vari relatori, con modalità sostanzialmente omogenee fra loro, denunciano la presenza di un degrado riconoscibile a vari livelli di osservazione e di indagine.

Volendo richiamare sinteticamente le principali questioni si può osservare che:

1) Settore floristico vegetazionale:

– ricordato il carattere semi-naturale delle torbiere, a determinismo antropico, ne consegue che la salvaguardia non può essere passiva, bensì finalizzata a determinati canoni e criteri di intervento, correzione e modifica;

– dall'adozione del piano generale ad oggi, molti interventi finalizzati alla conservazione delle diversità ambientali non sono stati – per difficoltà gestionali, carenza di fondi, ecc. – adottati: pertanto la vegetazione si sta velocemente uniformando, tendendo ad un monotono fragmiteto (in senso fisionomico);

– in particolar modo sulle briglie di terra che individuano i grandi specchi d'acqua della riserva la canna di palude sta monotonizzando la vegetazione tipica;

– lo stesso dicasi per le aree a junceti e cariceti, aggredite dal *Phragmites australis* al punto da averne annullato la supremazia;

– l'insediamento di specie, aggressive e denaturanti, come «*Amorpha fruticosa*» e «*Ailantus altissima*» postula la necessità, urgente, di contenerne lo sviluppo con l'eliminazione o con drastiche potature degli episodi più concentrati e vistosi.

2) Settore idro-biologico:

– le vasche d'acqua vanno diminuendo di profondità (oggi attorno ai 2,20-2,50 metri) sia per la friabilità delle briglie di terra e degli argini che per lo sfasciume vegetale che si accumula sul fondo delle stesse;

– il movimento dell'acqua, nell'ambito della torbiera, è quasi nullo. Risultano necessari circa tre giorni perché il principio dei vasi comunicanti agisca per ripristinare il livello modificato in alcuni punti, da piogge improvvise;

– la situazione dell'ittiofauna risulta particolarmente grave: alla scomparsa delle specie tipiche (persico reale, carpa, trota, ecc.) si è accompagnato un macroscopico sviluppo del pesce-gatto (non così in Lametta collocata a contatto con il lago);

– il problema della pompa idrovora, in gestione al Consorzio della Media Valle dell'Oglio, va ripreso con determinazione al fine di garantire il massimo di stabilità del livello delle acque pur in presenza di un moto delle stesse;

– vi sono alcune aree da acquisire prioritariamente rispetto ad altre: relativamente alle ipotesi del ripopolamento delle specie ittiche, del prelievo del pesce-gatto e della introduzione della pesca sportiva (regolamentata nel tempo e nello spazio all'interno delle attività antropiche ammesse in riserva).

3) Settore ornitologico:

– constatato un aumento consistente della ricchezza locale di specie (pari al 48%), dovuto alla chiusura della caccia, all'interdizione della navigazione ed una drastica riduzione della pesca sportiva, si propone di ampliare la zona «A» (riserva naturale) nel settore meridionale delle Lame;

– si propone il declassamento di alcune aree situate in fregio alla tangenziale di Iseo, lungo i lati nord ed ovest e già classificate come «A», in zona «B», sia per una parziale variazione intervenuta nel corso del quinquennio precedente sia per agevolare il recupero dei volumi esistenti ai fini didattici, documentari ed informativi oggi del tutto inesistenti nell'ambito della R.N.;

– si chiedono alcune variazioni del tracciato Nord del percorso pedonale già parzialmente realizzato e l'arretramento della torretta di «birdwatching» verso Nord, onde non penetrare troppo in profondità nella zona «A»;

– si propone l'acquisizione delle aree relative alle vasche alimentate da sorgenti, già situate in zona «A» (in lato Est) parallelo alla statale Iseo-Brescia, da integrare nella zona suddetta;

– si chiede la chiusura del percorso pedonale Est-Ovest (dal Fontanino alla cascina Segaboli) nei mesi di aprile-maggio-giugno onde non disturbare la nidificazione dell'avifauna ivi insediata;

– vengono proposte modifiche ed aggiornamenti alle modalità di fruizione della riserva, nei riguardi del numero dei visitatori, i gruppi, i periodi, ecc. da inserire nel nuovo testo delle N.T. di A.

Per quanto riguarda la fruizione della R.N., dopo aver constatato il grado di interesse suscitato negli ambiti scolastici nonché del tempo libero locale e regionale si rendono necessarie due operazioni:

– inserire percorsi di alleggerimento dell'utenza, esterni alle aree naturalisticamente più pregiate (zone «A»), in grado di soddisfare esigenze di visita e di frequentazione della riserva con obiettivi di svago e di spletamento di attività ginniche (jogging, gite di ricerca e di autentica fruizione

dell'ambiente in quanto tale, alcune delle parti più interne in cui è ammessa la presenza temporanea dell'uomo);

– individuare e qualificare con strutture leggere di supporto un punto di ingresso – una «porta» – in grado di soddisfare l'esigenza di documentazione, di prima conoscenza ed orientamento circa i valori naturalistici, paesistici ed ambientali della R.N., nonché le modalità di fruizione consentite.

Per completare il quadro delle premesse si è tracciato un bilancio delle principali operazioni condotte negli anni scorsi in rapporto alle previsioni del primo piano generale.

Vengono riassunte, in una tavola (R1), le cose fatte e quelle rimaste – per vari motivi di ordine economico e gestionale – allo stato di previsione.

Nel rimandare alla tavola (R1) che visualizza il grado di attuazione del precedente piano della R.N. si elencano i principali interventi effettuati quali:

- collocazione sede del consorzio nel monastero (1ª fase)
- ingresso a livello locale - Cortefranca
- aree di sosta veicolare annessa agli ingressi
- un percorso pedonale completato ed uno parzialmente attuato (circa metà del secondo)
- messa in opera di impedimenti al traffico veicolare interno alla R.N.
- alberature di perimetro messe a dimora in alcune parti del territorio vincolato
- copertura e schermatura percorsi annessi
- acquisizione di aree (con trattativa bonaria)
- deviazione fognatura esistente in località Monastero
- annessioni di nuove aree, sia alla fascia di rispetto ed alla R.N. (del. del C. reg. 14 dicembre 1993 n. V/958)
- recupero colmate e ripristino ambientale
- taglio strati erbacei
- segnaletica interna ed esterna alla R.N.

Per quanto riguarda le opere previste e ancora non eseguite si deve menzionare:

- pulizia canneto in Lametta
- sfalci periodici del canneto
- chiusura attività agricola in Provaglio d'Iseo
- pratica del «birdwatching»: non ancora eseguita la piattaforma o la torretta di osservazione
- controllo specie ittiche
- rinforzo briglie e bordi in terra delle vasche
- introduzione della pesca dilettantistica
- introduzione della visita in barca a remi
- inserimento aree «Ep» nei PRG dei comuni interessati (Cortefranca, Iseo, Provaglio d'Iseo)
- attività florovivaistica (schermature a verde) esistenti
- completamento secondo percorso verso Nord
- centro di DOC. non ancora avviato
- controllo ed eliminazione piante infestanti.

Dall'insieme delle premesse menzionate e dalla lettura dello stato di fatto emerge un dato fondamentale: il «corpo» della R.N. possiede una estrema vitalità che ha dato origine, in questi anni, ad alcune modificazioni di rilievo cui la revisione del piano generale cerca di dare spazio, inquadrando nel discorso generale di un nuovo, parzialmente nuovo, assetto generale della riserva.

Le principali variazioni ed integrazioni, che costituiscono l'ossatura della revisione, sono così inquadrabili:

A) la zonizzazione proposta inizialmente subisce una modificazione in due punti del territorio protetto: a Nord alcune aree – in fregio alla tangenziale di Iseo e proprio per questa presenza dai marcati riflessi acustici, di inquinamento atmosferico, ecc. – vengono declassate da zona «A» a zona «B» dopo aver constatato un progressivo abbandono di queste aree da parte dell'avifauna. A bilanciare tale variazione si è constatato un potenziamento ed arricchimento avifaunistico delle aree a Sud del percorso Sud-Ovest (che attraversa la torbiera): le aree previste in zona «B» vengono, così, riclassificate in zona «A». Tale riclassificazione conse-

due obiettivi: aumentare le aree di zona «A» in prosecuzione e saldatura fisica con le precedenti (che vengono confermate) e di consolidare la parte centrale e meridionale della riserva come «cuore» dell'intero sistema protetto (nell'ambito della torbiera e non interessando la Lametta);

B) la riclassificazione da «A» a «B» delle aree a Nord e Nord-Ovest diventa coerente con le proposte ulteriori relative a:

B1) delimitazione di una fascia, di profondità variabile, situata in fregio alla tangenziale Sud di Iseo in grado di schermare (almeno parzialmente) gli effetti nocivi del traffico veicolare quali rumori, luci notturne, inquinamento atmosferico. Non a caso le componenti dell'avifauna si sono – in certo qual modo – spostate verso Sud, andando ad interessare la parte centrale e meridionale della R.N.;

B2) in questa fascia che lambisce gli ex-depositi Comergas di propano e che corre fino a delimitare le aree di pertinenza dei vecchi depositi della torba è possibile ipotizzare l'inserimento di attività più consone alla promozione della funzione e della conoscenza didattica delle torbiere.

La revisione presente propone – come primo punto di intervento – le aree ex-Comergas con il recupero e l'ampliamento dei volumi esistenti, al fine di costituire un nucleo composto di un ufficio, servizi igienici, book-shop, saletta di proiezione videocassette, saletta museo reperti archeologici e piccolo deposito di attrezzi per l'ordinaria gestione della R.N.

Questa struttura, nel suo impianto iniziale, non preclude possibilità di espansioni successive e si situa sulla proprietà dell'ASM (Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia): ente pubblico con cui è plausibile ipotizzare un dialogo per la realizzazione del primo nucleo del centro di documentazione (le aree sono già concesse «in comodato» al consorzio di gestione);

B3) da questo punto di ingresso attrezzato si dipartono i percorsi verso Est e verso Ovest che consentono di inoltrarsi nell'ambito dell'area protetta nella direzione della piattaforma di «birdwatching» (arretrata rispetto alla posizione prevista originariamente) come pure dirigersi verso il bordo Ovest delle vasche dove la revisione del piano prevede la possibilità di praticare – secondo norme tutte da esplicitare in un regolamento – la pesca dilettantistica;

C) gli interventi di gestione e controllo dello sviluppo (equilibrato nelle varie componenti che concorrono alla «identità» del «bene» torbiere) previsti dalla revisione sono conseguenti alle osservazioni che il comitato T.S. (nelle tre competenze specifiche dell'ittiofauna, vegetazione e flora, avifauna) ha espresso con relazioni scritte, ed allegate al piano di revisione come necessario supporto scientifico.

Gli interventi sono i seguenti:

— *ambito floristico-vegetazionale:*

– individuazione delle aree in cui il canneto (fragmiteto) viene lasciato libero di crescere secondo proprie modalità. Queste aree, inserite in zona «A», si caratterizzano come ambito in cui studiare, l'evoluzione naturale del canneto in rapporto all'avifauna;

– le altre aree a canneto vengono, invece, sottoposte a previsione di sfalcatura programmata nell'arco dei cinque anni, secondo una rotazione che il Consorzio di gestione metterà a punto con la consulenza del botanico.

Lo sfalcio, per non entrare in conflitto con le esigenze dell'avifauna, dovrà avvenire attorno alla fine di giugno, così come indicato nelle N.T. di A. (art. 1.6);

– interventi di asportazione o di drastica potatura dell'«*Amorpha fruticosa*» specie aggressiva e denaturante che assieme all'«*Ailantus altissima*» sta aggredendo vaste aree della riserva, soprattutto lungo il tratto di attraversamento Est-Ovest dell'intero specchio della torbiera (dal fontanino alla cascina Segaboli);

– il trattamento di alcuni sterrati di particolare rilevanza (fontanino, aree ex-Comergas, ecc.) e di superficie ragguardevole verrà attuato con interventi di trasemina a prato stabile polifita asciutto e bordature dei perimetri con alberature tipiche (*Populus alba*, *Alnus glutinosa*) nonché piantu-

mazioni per ombreggiamento (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, ecc.) disposti in gruppi omogenei a sesto irregolare;

– gli interventi di sfalcio della canna da palude (che va monotonizzando la vegetazione tipica) va condotta anche lungo le briglie in terra che delimitano le vasche d'acqua, onde evitare ulteriore accumulo di sfasciume sul fondo delle vasche medesime;

— *ambito idrobiologico:*

– apertura di passaggi d'acqua fra le briglie di terra che delimitano le vasche. Questi passaggi (dell'ordine dei 150-200 cm. di larghezza per una profondità media, in acqua, di 50 cm. circa) hanno l'obiettivo di agevolare la circolazione dell'acqua, considerata la quasi immobilità della stessa.

In Lametta è previsto lo scavo di due briglie in terra che concorrono fortemente al riempimento delle vasche ed alla stagnazione dell'acqua;

– la diminuita profondità delle vasche d'acqua dovuta al deposito di sfasciume vegetale sul fondo viene corretta con l'ipotesi di sfalcio della vegetazione igrofila ed idrofila, nonché con l'ipotesi – difficoltosa ma non impossibile – di eventuale prelievo meccanico dei depositi nelle zone più a rischio (e documentate nella tavola di zonizzazione);

– il ripristino di alcune condizioni specifiche relative all'ittiofauna prevede due operazioni collegate in sequenza: prelievi mirati di pesce gatto, soprattutto nelle zone indicate in cartografia, e conseguenti ripopolamenti di specie tipiche (persico reale, carpa, tinca, ecc.). Ciò soprattutto in torbiera, considerato che la Lametta, essendo a contatto con il lago, ne risente positivamente in termini di conservazione delle specie autoctone;

– l'introduzione della pesca dilattantistica, già prevista dal precedente piano generale della R.N., e non attuato nella prima fase, appare oggi più facilmente perseguibile ed altrettanto utile, come contributo al riequilibrio delle condizioni di vita dell'ittiofauna.

L'ipotesi della pesca, che la revisione di piano reputa concretamente lungo il margine Ovest della torbiera (vedasi la cartografia) sarà preceduta da uno studio di fattibilità che individui i modi ed i tempi di attuazione nonché gli utenti ammessi a tale attività;

— *ambito avifaunistico:*

– vengono riclassificate, come si è visto in precedenza, alcune aree da zona «A» a zona «B» (aree a nord della riserva) ed altre da zona «B» a zona «A» (aree a Sud del percorso di attraversamento Est-Ovest);

– il tracciato del percorso pedonale Nord viene modificato per garantire maggior rispetto alle zone «A» che venivano lambite mentre si sposta verso Nord la «torretta» di osservazione dell'avifauna, oggi proposta come piattaforma praticabile (art. 1.3 zona «A» delle N.T. di A.);

– vengono inserite, nell'ambito della tavola delle aree da acquisire prioritariamente, le vasche d'acqua dislocate ad Est in zona «A», di pregio ambientale ed utilità avifaunistica;

– le proposte, modifiche ed aggiornamenti relative alle modalità di fruizione della R.N. (meno visitatori, gruppi, periodi di visita, ecc. ecc.) sono iscritte nelle N.T. di A. (art. 0.8 generalità).

I dati più rilevanti relativi ai problemi della fruizione antropica della riserva e trascritti nella revisione sono i seguenti:

a) individuazione di un primo nucleo del centro di documentazione – situabile nei depositi, opportunamente ampliati, della ex-Comergas – come struttura in grado di «presentare» la riserva ed orientarne la fruizione, considerato che a tutt'oggi l'approccio alla riserva è del tutto spontaneo, non supportato da alcun servizio informativo che ne promuova i valori culturali e didattici;

b) in parallelo con la formazione del primo nucleo menzionato si prevede il completamento del percorso pedonale «Nord» (già in parte attuato) che si sviluppa in tangenza alla piattaforma prevista per l'osservazione degli uccelli. In tal modo si vengono a completare i due percorsi previsti già dal precedente piano;

c) inserimento nel piano di un percorso pedonale, di alleggerimento del carico antropico che si va intensificando (nei giorni di fine settimana e festivi in genere) sui due percorsi interni, più prossimi ai valori naturalistici tutelati.

Tale percorso, per ora allo stato di ipotesi di piano, si snoda lungo il bordo Nord-Ovest-Sud collegando il nucleo di documentazione al monastero di Provaglio, sede del consorzio di gestione;

d) il percorso di «alleggerimento» va visto anche come ulteriore elemento di uso della riserva: l'introduzione della pesca dilettantistica si può avvantaggiare di questo percorso, usandolo come supporto per l'accesso ai punti specifici in cui esplicitare l'attività che si intende inserire e vista come occasione di ripristino di una fruizione «locale» della riserva nonché come fattore di riequilibrio delle precarie condizioni in cui versa l'ittiofauna.

Una revisione del piano generale, dunque, che si dimostra particolarmente positiva; necessaria per una corretta – ed assidua – attenzione al bene naturalistico tutelato ed alla verifica delle modificazioni che si producono, inevitabili, all'interno della sua struttura.

Una revisione che il precedente piano aveva intuito come fondamentale strumento di «monitoraggio» continuo della dinamica evolutiva della riserva e da cui sono derivati impegni onerosi e diffusi di gestione, conservazione e modificazione che rappresentano gli appuntamenti, obbligati per il consorzio, cui non mancare nel prossimo quinquennio.

N. T. DI ATTUAZIONE (NORMATIVA) REVISIONE 1995

Sommario

GENERALITÀ

- Art. 0.1) Piano generale della riserva naturale
- Art. 0.2) Prima revisione del P.G. della riserva naturale
- Art. 0.3) Nuovi confini della riserva
- Art. 0.4) Vincolistica generale e limiti alle attività antropiche
- Art. 0.5) Verifica della zonizzazione di piano
- Art. 0.6) Gestione della pompa idrovora
- Art. 0.7) Ricerca scientifica
- Art. 0.8) Fruizione e visita della riserva
- Art. 0.9) Sanzioni amministrative

ZONE TERRITORIALI

- Art. 1.0) *Zona A riserva naturale*
- Art. 1.1) Divieti
- Art. 1.2) Opere ed attività ammesse e prescritte
- Art. 1.3) Percorsi pedonali e pratica del «birdwatching»
- Art. 1.4) Chiusura di strade esistenti
- Art. 1.5) Recupero colmate e restauro ambientale
- Art. 1.6) Taglio degli strati erbacei
- Art. 1.7) Ripristino ambientale
- Art. 1.8) Ripristino alberature di perimetro
- Art. 1.9) Eliminazione di specie vegetali denaturanti
- Art. 1.10) Acquisizione di aree
- Art. 1.11) Livelli e circolazione delle acque
- Art. 1.12) Interventi sull'ittiofauna
- Art. 1.13) Priorità e tempi di esecuzione
- Art. 2.0) *Zona B riserva parziale*
- Art. 2.1) Divieti
- Art. 2.2) Opere ammesse e prescritte
- Art. 2.3) Chiusura di strade esistenti
- Art. 2.4) Percorsi ed ingressi pedonali
- Art. 2.5) Inquinamento idrico
- Art. 2.6) Recupero colmate e restauro ambientale
- Art. 2.7) Edifici esistenti
- Art. 2.8) Allevamenti avicoli - Cessazione attività esistente
- Art. 2.9) Interventi sulla vegetazione
- Art. 2.10) Pesca dilettantistica
- Art. 2.11) Visite in barca
- Art. 2.12) Acquisizione di aree
- Art. 2.13) Sub-zona B1: vasche derivate dall'escavazione dell'argilla
- Art. 2.14) Priorità e tempi di esecuzione
- Art. 3.0) *Zona C di protezione interna*
- Art. 3.1) Divieti
- Art. 3.2) Opere ammesse
- Art. 3.3) Opere prescritte
- Art. 3.4) Visita della riserva in barca a remi
- Art. 3.5) Nuove aree annesse
- Art. 3.6) Disciplina nuove aree annesse
- Art. 3.7) Acquisizione di aree
- Art. 3.8) Chiusura di strade esistenti
- Art. 3.9) Edifici esistenti
- Art. 3.10) Attività florovivaistica
- Art. 3.11) Interventi sulla vegetazione
- Art. 3.12) Priorità e tempi di esecuzione
- Art. 4.0) *Zona Ep di protezione comunale*
- Art. 4.1) Costruzioni esistenti a carattere agricolo
- Art. 4.2) Aree libere degli edifici agricoli
- Art. 4.3) Edifici esistenti a destinazione residenziale urbana e produttiva, non agricola
- Art. 4.4) Obbligo di parere da parte del consorzio di gestione della R.N.
- Art. 4.5) Allevamenti avicoli
- Art. 4.6) Escavazione argilla
- Art. 4.7) Opere di tutela ambientale
- Art. 4.8) Uso di fertilizzanti ed antiparassitari
- Art. 4.9) Indicazioni su attività esterne incompatibili
- Art. 4.10) Norma transitoria

GENERALITÀ**Art. 0.1) Piano generale della riserva naturale**

Il piano generale (P.G.) della riserva naturale delle torbiere Sebino (R.T.S.) individua nell'ambito del territorio vincolato e delle aree limitrofe (di pertinenza comunale) le «zone territoriali» cui è assegnabile un determinato (ed omogeneo) grado di naturalità dell'ambiente.

Ogni zona è assoggettata ad una disciplina specifica – di divieti, di attività consentite, di interventi di ripristino – applicata a tutte le aree ricadenti nella zona medesima.

La riserva naturale di interesse regionale «torbiere del Sebino», istituita ai sensi dell'art. 37 della l.r. 86/83 sul territorio dei comuni di Cortefranca, Iseo, Provaglio d'Iseo in provincia di Brescia, ha le seguenti finalità:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche della torbiera;

b) assicurare, nello spirito della convenzione di Ramsar, l'ambiente idoneo alla sosta ed alla nidificazione dell'avifauna e tutelare la biocenosi acquatica autoctona in particolare l'ittiofauna;

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

Le attività produttive già esercitate in riserva vengono dichiarate:

– congruenti

di massima, alle finalità: le attività agricole;

– potenzialmente incongruenti: le attività artigianali, turistiche ed insediativo-residenziale;

– incongruenti: le attività di cava, estrattive, industriali in genere.

Il P.G. individua ambiti e limiti generali agli usi antropici della riserva.

Per il problema specifico dell'uso di fertilizzanti nelle aree agricole situate all'interno della riserva si rimanda alla redazione di uno studio agronomico, teso ad individuare quantità e qualità di fitofarmaci, fertilizzanti e concimi in genere, utilizzabili nel perseguimento della compatibilità tra conduzione-redditività agricola dei fondi e salvaguardia dell'ambiente naturale.

Lo studio agronomico può sfociare in una normativa specifica che, approvata dalla regione, assume un valore di variante automatica quando sia in contrasto con le indicazioni del piano generale.

Le zone territoriali individuate all'interno della R.T.S. sono:

ZONA A: riserva naturale

ZONA B: riserva parziale

ZONA C: di protezione interna

ZONA Ep: ambito di protezione comunale.

Art. 0.2) Prima revisione del P.G. della riserva naturale

Le norme che seguono sono scaturite dalle operazioni di revisione del piano generale della riserva, condotta dal consorzio di gestione in ottemperanza al dettato dell'art. 0.3) delle precedenti N.T. di A. che stabilisce l'obbligo di una verifica dello stato di fatto della R.N. con cadenza quinquennale.

Le N.T. di A. si accompagnano ad una tavola di revisione e diversa articolazione della zonizzazione precedente, condotte alla luce dell'evoluzione del bene naturalistico protetto.

Art. 0.3) Nuovi confini della riserva

Facendo seguito alla deliberazione del consiglio regionale del 14 dicembre 1993 n. V/958 sono individuati e trascritti nella cartografia allegata alla revisione del piano generale i nuovi confini della R.N., che individuano le nuove aree annesse alla riserva e quelle annesse alla fascia di rispetto.

Art. 0.4) Vincolistica generale e limiti alle attività antropiche

Nelle zone A e B individuate dal piano generale della riserva (P.G.), vista la disciplina regionale relativa alle riserve

naturali (legge reg. n. 86/83 artt. 11, 12, 13, 14 e 15) e la deliberazione del consiglio regionale del 19 dicembre 1984, n. III/1846 e vista la modifica dei confini della R.N., introdotta con deliberazione del c.r. in data 14 dicembre 1993 n. V/958, è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento, estranee all'ambiente naturale del Basso Sebino;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie autoctone o comunque ben integrate nell'ambiente naturale del Basso Sebino e preventivamente autorizzate dall'ente gestore;

12) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee e per quanto riguarda l'ittiofauna qualsiasi tipo di introduzione se non autorizzato dal consorzio di gestione;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

19) accedere alle aree di maggior interesse naturalistico (zona A) e scientifico individuate dal piano, non autorizzate dall'ente gestore;

20) accedere e navigare nella fascia a lago e nel canneto fatta eccezione per i mezzi di servizio; i natanti adibiti alla pesca professionale (cat. A) possono accedere alla fascia a lago e al canneto per una profondità di 30 metri, autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita convenzione, stipulata tra lo stesso e le cooperative di pescatori, che determini tempi, modalità di pesca e qualità e quantità del pescato in modo da non compromettere lo stato naturale dei luoghi; i

natanti suddetti non possono comunque accedere in numero superiore a 5 contemporaneamente;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

Nelle zone C individuate dal P.G. sono vietate le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 del precedente paragrafo.

Art. 0.5) Verifica della zonizzazione di piano

Il consorzio di gestione della R.N. procede, con cadenza quinquennale, ad una valutazione complessiva dello stato di fatto della R.N. e alla verifica dei confini delle zone omogenee indicate dal piano generale della riserva (P.G.).

È prevista l'opportunità di modificare tali delimitazioni, in funzione dell'evolversi della generale condizione naturalistica della riserva od a seguito di fenomeni non individuabili o prevedibili in sede di prima zonizzazione. Tale atto è, a tutti gli effetti, da considerare variante alla zonizzazione e pertanto soggetto all'approvazione degli organi regionali competenti.

I risultati della verifica, positiva o negativa, vengono comunicati agli organi competenti di tutela e di controllo della riserva.

Art. 0.6) Gestione della pompa idrovora

Ribadito che le esigenze di conservazione naturalistica sono prevalenti rispetto ai problemi di utilizzo delle torbiere come serbatoio a scopo irriguo, il C. di G. della riserva propone all'ente gestore della pompa idrovora un progetto di utilizzo teso a garantire l'assoluta stabilità del livello delle acque (massimamente nel periodo inizio febbraio-fine giugno) intesa come condizione inderogabile di salvaguardia delle varie espressioni di vita, floristiche e faunistiche, rilevate nelle torbiere Sebine.

Nel progetto di utilizzo viene garantita al consorzio della riserva l'accessibilità alla strumentazione di controllo del livello delle acque e di pompaggio.

Il consorzio di gestione collaborerà con l'ente gestore per il buon funzionamento della pompa per evitare soprattutto l'introduzione accidentale, e di conseguenza la morte, della fauna ittica.

Art. 0.7) Ricerca scientifica

Il C. di G. della riserva promuove la ricerca scientifica all'interno del territorio tutelato.

Con regolamento apposito vengono normati:

1) la documentazione della rilevanza scientifica oggettiva delle richieste;

2) i permessi di accesso alle zone di maggiore rilevanza naturalistica (zona A) e le autorizzazioni a compiere specifiche operazioni di rilievo, indagine, verifica di ipotesi;

3) la pubblicizzazione dei risultati in accordo con le finalità didattiche della riserva.

In particolare, il ricercatore è tenuto a presentare un documento-programma che contiene: gli obiettivi della ricerca, i risultati attesi, la metodologia di indagine e l'indicazione delle attività che verranno svolte sul campo, le precauzioni adottate per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente naturale, l'elenco e la qualifica delle persone eventualmente coinvolte.

Le ricerche che non prevedono danneggiamenti, asportazione e modifica di materiale e non prevedono interferenze con i fenomeni naturali sono sempre ammesse.

I risultati della ricerca devono sempre essere comunicati alla direzione della riserva.

La direzione della R. può utilizzare a fini didattici il materiale pubblicato con il solo obbligo di citazione della fonte e dell'autore.

La direzione della R. si avvale di una commissione consultiva permanente composta da tre esperti rispettivamente in botanica, ornitologia, idrobiologia che ha come compiti:

– nell'ambito della ricerca scientifica correlata ad una ipotesi mirata di gestione della R.N. il consorzio si impegna a promuovere uno studio interdisciplinare relativo ai rapporti fra avifauna e patrimonio floristico-vegetazionale: uno studio sull'interazione fra il «contenitore» vegetale regolato da leggi proprie (ed inteso anche nella funzione di produttore di alimenti per la fauna) ed utenza avifaunistica dello stesso;

– promuovere ricerche affidandone lo svolgimento ad altri ricercatori, o ai ricercatori facenti parte della commissione suggerendo eventuali criteri atti ad eliminare sovrapposizioni ai temi di calendario;

– esprimere pareri in merito alle richieste di svolgere ricerca scientifica;

– si impegna a promuovere altresì uno studio sul corpo idrico, inteso sia globalmente che settorialmente, e la biocenosi acquatica in esso vivente anche in rapporto alla presenza antropica nella riserva.

La ricerca scientifica può utilizzare natanti per l'esplicazione delle indagini necessarie, anche in zona A.

Art. 0.8) Fruizione e visita della riserva

La revisione del P.G. individua due tipi di percorsi pedonali all'interno dei perimetri vincolati:

a) percorsi interni, riservati a persone interessate all'osservazione dell'ambiente negli aspetti botanici, zoologici, idro-biologici;

b) un percorso esterno, di alleggerimento del carico di visitatori, destinato ad escursionisti attratti dal paesaggio delle torbiere od interessati a compiere esercizio fisico o semplici passeggiate.

I percorsi interni alla riserva devono essere frequentati da un numero giornaliero di persone che non determina effetti negativi sull'ecosistema:

a) i gruppi di persone sino a 5 componenti hanno possibilità di visita senza accompagnamento nei limiti dei percorsi stabiliti;

b) i gruppi di persone superiori a 5 possono essere ammessi solo se «guidati» da personale delegato a tale scopo dal consorzio di gestione.

In generale non sono ammissibili più di sei (6) gruppi giornalieri, guidati e suddivisi tra mattino e pomeriggio, composti ciascuno da 20-30 persone al massimo.

Durante la fase di nidificazione degli uccelli (inizio aprile-fine giugno) le visite devono essere contenute nel numero, nel tempo e nello spazio, riducendo a quattro (4) il numero dei gruppi giornalieri guidati.

La frequentazione della riserva può svilupparsi durante tutto il corso dell'anno.

Unica eccezione riguarda l'eventuale utilizzo dei percorsi che penetrano ed attraversano la riserva (soprattutto quello Est-Ovest, dal Fontanino alla cascina Segaboli), da interrompere temporaneamente ed interdetti al transito nel periodo dell'insediamento e della nidificazione degli uccelli (inizio aprile-fine giugno).

Il mancato rispetto delle norme che regolano la R.N. comporta l'allontanamento immediato dalla riserva oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Nel caso delle visite in barca (art. 2.11) il numero di cui sopra è diminuito da sei a tre (3) persone.

Art. 0.9) Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto della normativa vigente all'interno della R.N. comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983, con particolare riferimento agli artt. n. 26, 27, 28, 29, 30, 31 del titolo III.

ZONE TERRITORIALI

Le norme di cui al titolo 0), generalità, valgono per le aree interne alla riserva ed alla fascia di rispetto (zona A,

B, C). Nell'ambito delle singole zone, individuate dal piano generale, vigono norme specifiche, che si integrano a quelle generali.

Art. 1.0) Zona A - Riserva naturale

Individua le aree di grande pregio naturalistico, per la compresenza di rilevanti valori avifaunistici e floristico-vegetazionali collocati in un contesto di ambiente umido.

La presenza dell'uomo, controllata direttamente dal consorzio di gestione, è consentita solo saltuariamente nell'ambito di operazioni di conservazione e manutenzione dei caratteri dell'ambiente, di controllo della loro evoluzione, nonché nell'ambito della ricerca scientifica e dell'interesse naturalistico, così come precisato al punto 0.5 del titolo precedente.

Nella zona A non è ammessa alcuna variazione colturale. Le attuali coltivazioni possono essere sostituite con vegetazione spontanea, caratteristica dell'ambiente naturale del Basso Sebino, secondo l'elenco delle specie di cui all'art. 2.9 delle presenti N.T. di A.

Art. 1.1) Divieti

All'interno della zona A valgono i seguenti divieti, generali e specifici:

a) quelli elencati all'art. 0.4 delle presenti norme di attuazione, vincolistica generale e limiti alle attività antropiche, e precisamente:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento, estranee all'ambiente naturale del Basso Sebino;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie autoctone o comunque ben integrate nell'ambiente naturale del Basso Sebino e preventivamente autorizzate dall'ente gestore;

12) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee e per

quanto riguarda l'ittiofauna qualsiasi tipo di introduzione se non autorizzato dal consorzio di gestione;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

19) accedere alle aree di maggior interesse naturalistico (zona A) e scientifico individuate dal piano, non autorizzati dall'ente gestore;

20) accedere e navigare nella fascia a lago e nel canneto fatta eccezione per i mezzi di servizio; i natanti adibiti alla pesca professionale (cat. A) possono accedere alla fascia a lago e al canneto per una profondità di 30 metri, autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita convenzione, stipulata tra lo stesso e le cooperative di pescatori, che determini tempi, modalità di pesca e qualità e quantità del pescato in modo da non compromettere lo stato naturale dei luoghi; i natanti suddetti non possono comunque accedere in numero superiore a 5 contemporaneamente;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

b) Inoltre è vietato:

1) esercitare la pesca in qualsiasi forma;

2) variare le colture esistenti; mentre è consentito sostituire quelle attuali (incompatibili con la R.N.) con vegetazione spontanea, caratteristica dell'ambiente naturale del Basso Sebino secondo l'elenco di cui all'art. 2.9 delle presenti N.T. di A.;

3) la presenza dell'uomo nell'ambito delle aree di zona A. Tale presenza è consentita saltuariamente, dal consorzio di gestione, nell'ambito di operazioni di conservazione e manutenzione dei caratteri dell'ambiente, nonché di controllo della loro evoluzione, nonché nell'ambito della ricerca scientifica e naturalistica così come precisato all'art. 0.7) del titolo precedente.

Art. 1.2) Opere ed attività ammesse e prescritte

Nell'ambito della zona A sono ammesse:

a) la realizzazione di percorsi pedonali di transito opportunamente schermati, per la pratica del «birdwatching» (art. 1.3);

b) le operazioni di chiusura delle strade esistenti (art. 1.4);

c) il recupero delle colmate ed il restauro ambientale in genere (artt. 1.5; 1.7);

d) il taglio della vegetazione erbacea (art. 1.6) e del canneto;

e) il ripristino delle alberature di perimetro (art. 1.8).

Art. 1.3) Percorsi pedonali e pratica del «birdwatching»

In fregio ai confini della zona delimitata dal P.G. sono ammessi i percorsi pedonali di transito verso le altre zone della riserva e secondo i tracciati indicati dall'azzonamento.

Lungo tali percorsi è possibile realizzare:

a) barriere verticali (ripari in canne, dune o simili) idonee a proteggere l'avifauna dalla vista e dal rumore derivante dal transito pedonale consentito. Le barriere possono essere provviste di «aperture» mobili per l'osservazione della fauna;

b) copertura di parti di percorsi pedonali suddetti (nei tratti di attraversamento della zona A) per attenuare l'effett-

to di disturbo visivo ed acustico generato dalla presenza dell'uomo;

c) installare una o due piattaforme di osservazione dell'avifauna (o dell'ambiente umido nella sua globalità) di altezza, dal piano campagna al calpestio, non superiore a mt. 3,00.

Le piattaforme saranno protette alla vista con barriere verticali (vedi punto a) e copertura (vedi punto b).

Le opere di cui ai punti a), b) e c) sono progettate in veste «mimetica» con uso di materiali locali, dimensionate ed eseguite direttamente dal C. di G. (Consorzio di Gestione), e da strutture autorizzate dal medesimo per le operazioni di ripristino e tutela dell'assetto fisico del territorio protetto.

Nell'ambito della Lametta è consentita la visita guidata in barca a remi, solo in funzione scientifica secondo le modalità di cui agli artt. 0.7 e 2.11).

Per i percorsi pedonali in aree confinanti con le zone B vedasi l'art. 2.4).

Art. 1.4) Chiusura di strade esistenti

Considerata l'assoluta non congruenza fra traffico carrabile e finalità della riserva, l'accesso motorizzato alle aree protette è così regolamentato:

a) è vietato in assoluto per le strade sterrate indicate nel P.G. con il simbolo] individuato volta a volta dalle seguenti coordinate: 233-208; 235-210; 245-199; 251-177; 222-150.

L'accesso carrabile è ostacolato non con la semplice apposizione di un divieto ma con apprestamenti in terra, siepi e con la messa a dimora di specie autoctone o comunque ben integrate nell'ambiente naturale e nel paesaggio culturale del Basso Sebino (vedasi art. 2.9 delle presenti N.T. di A.).

Le sedi stradali attualmente sterrate che vengono chiuse al traffico veicolare, possono essere dissodate a cura e spesa del C. di G. e successivamente inerbite per ripristinare le condizioni ambientali originarie.

Art. 1.5) Recupero colmate e restauro ambientale

All'interno delle zone A è prescritto il recupero delle vasche sottoposte a colmate di materiali (detriti, macerie edili, terra in genere) mediante escavazione dello strato superficiale - cm. 50÷100 - con mezzi meccanici e successivo trasporto del materiale di scavo in aree esterne alla riserva.

Le aree da assoggettare prioritariamente, ma non esclusivamente, alle operazioni sopradette sono le seguenti:

- a) deposito serbatoi ex Comergas: 245-193;
- b) in adiacenza alla tangenziale Iseo: 232-208; 250-182;
- c) sottopasso Provaglio d'Iseo: 225-150;
- d) adiacenza fabbrica Supersolaio: 213-218.

Eseguito lo scavo ed il trasporto del materiale di risulta il consorzio procede al ripristino delle condizioni ambientali precedenti la colmata mediante diverse operazioni, anche tra loro incrociate:

A) Semina o trasemina di prato stabile mediante riporto di materiale torboso, o simili, di ripristino del livello originario del terreno.

B) Piantumazione di alberature di perimetro (bordure) con essenze locali quali pioppi bianchi e/o neri, ontano nero, ecc. (vedasi art. 2.9).

Art. 1.6) Taglio degli strati erbacei

Nelle praterie igrofile è consentito il taglio della vegetazione erbacea avente per obbiettivo la conservazione ed il mantenimento dello stato attuale dei luoghi.

Per quanto attiene al canneto sono consentite le operazioni di pulizia e di sfalcio, condotte direttamente dal consorzio di gestione o da addetti delegati dall'ente medesimo.

Di norma è vietato bruciare il canneto.

Lo sfalcio di contenimento del canneto, previsto all'interno del perimetro della R.N. (con l'eccezione delle aree individuate nella cartografia che vengono abbandonate deliberatamente ad un processo naturale di evoluzione non guidata) viene effettuato con modalità diverse a seconda che si trovi in acqua o su substrato stabile.

Nel primo caso tramite una barca con barra falciante e nastro di raccolta del materiale asportato.

Nel secondo caso con una adeguata motofalciatrice.

Le operazioni di sfalcio sono di norma programmate annualmente nel periodo compreso tra l'inizio e la metà di luglio, sia per la salvaguardia dell'avifauna che per la buona resa dell'operazione di contenimento del fragmiteto.

Il C. di G. può utilizzare come ulteriore periodo favorevole per il taglio del fragmiteto, dei cariceti e dei cipereti il tardo autunno.

La gestione del consorzio individua annualmente l'area di intervento, nella misura atta a garantire una rotazione completa di tutte le aree interessate nell'ambito temporale di quattro-cinque anni.

Art. 1.7) Ripristino ambientale

Unitamente alla tutela delle risorse naturalistiche il P.G. prevede operazioni di restauro ambientale che, nell'ambito della zona A, assumono valore prioritario e significato «paradigmatico» di un corretto intervento dell'uomo sul territorio.

Pertanto, il consorzio di gestione provvede (direttamente od indirettamente tramite accordo con i proprietari):

a) alla rimozione di oggetti o manufatti deturpanti (cartellonistica, recinzioni abusive, baracche, ecc.);

b) alla ricostruzione di muri sbrecciati, al ripristino della vegetazione manomessa, alla ricostruzione dell'aspetto originario (non degradato) dei luoghi;

c) alle operazioni di pulizia del canneto a lago in tutta la zona della Lametta, da condursi direttamente da parte del c. di gestione;

d) messa a dimora di adeguate essenze idrofile ed igrofile lungo le briglie interne in modo da rinsaldarne le sponde: operazione che, unitamente allo sfalcio del canneto, contribuisce ad impedire l'accumulo dello sfasciume vegetale in grado di ridurre progressivamente la profondità delle vasche, e di incrementare il processo di eutrofizzazione (le essenze sono quelle menzionate nell'art. 2.9 delle presenti N.T. di A.).

Art. 1.8) Ripristino alberature di perimetro

Il P.G. individua nei bordi della riserva interessati dalla viabilità provinciale e statale (S.S. n. 510; strada pr. n. XI Iseo-Rovato; tangenziale di raccordo tra le due strade citate) i punti maggiormente vulnerabili, e vulnerati, dell'intero perimetro.

L'azzonamento del P.G. prevede una piantumazione estesa di ontano nero (lungo il lato meridionale della tangenziale di Iseo) e di altre essenze indigene delle torbiere (lungo i lati orientali ed occidentali della riserva) con funzioni di barriera acustica e visiva, e secondo finalità paesaggistiche.

Alla piantumazione può affiancarsi, in zone limitate, una protezione (costituita da siepi, cespugli, arbusti locali) volta ad impedire intrusioni di animali estranei alla riserva od accessi di visitatori in zone più facilmente aggredibili dall'esterno.

Le operazioni suddette sono condotte direttamente dal consorzio di gestione, nell'ulteriore rispetto delle norme di cui all'art. 2.9) zona B, «interventi sulla vegetazione».

Art. 1.9) Eliminazione di specie vegetali denaturanti

La cartografia allegata alla revisione del piano generale individua le aree più direttamente interessate da fenomeni di invasione ad opera di specie estranee, denaturanti e dequalificanti e non autoctone; precisamente si tratta di intervenire con:

- eliminazione o drastiche potature dell'indaco «*Amorpha fruticosa*» (soprattutto lungo il tratto orizzontale Est-Ovest di collegamento tra la cascina Segaboli ed il Fontanino);

- eliminazione dell'ailanto, «*Ailantus altissima*», nelle aree di intervento indicate in cartografia.

Le operazioni suddette sono condotte di norma all'inizio dell'estate e in subordine per questioni relative all'avifauna nel periodo autunnale preinvernale.

Art. 1.10) Acquisizione di aree

In fase di realizzazione delle indicazioni del P.G. il C. di G. si garantisce l'uso finalizzato di aree o il diritto di transi-

to lungo i tracciati dei percorsi secondo due modalità diverse:

- acquisendo i tracciati e le aree interessate tramite esproprio o trattativa «bonaria»;
- trattando con i proprietari forme di locazione o di indennizzo per i diritti d'uso e di transito suddetti.

La cartografia allegata alla revisione del P.G., tav. R3, individua i gruppi di aree da acquisire prioritariamente in funzione degli obiettivi individuati dal piano stesso e schematicamente distinti in:

- a) aree di particolare rilevanza avi-faunistica;
- b) aree e specchi d'acqua di particolare rilevanza idrobiologica;
- c) aree e specchi d'acqua necessari per ripristinare l'esercizio - controllato e regolamentato - della pesca sportiva (vedi art. 2.10).

Art. 1.11) Livelli e circolazione delle acque

Considerato che il tempo necessario per ripristinare il livello delle acque in tutti gli specchi d'acqua, soprattutto dopo cospicui afflussi meteorici, risulta di circa tre giorni è necessario procedere all'apertura di passaggi di comunicazione tra le vasche - dell'ordine di 1,50-2,00 metri di larghezza e per una profondità limitata ai 40-50 cm. - lungo le briglie di terra che le delimitano.

La cartografia allegata ne localizza i punti fondamentali.

Nella Lametta è prevista la completa asportazione di due briglie interessate da una vistosa crescita del canneto che, unitamente allo sfasciume vegetale che si deposita sul fondo delle vasche, concorre alla stagnazione dell'acqua anche in questa parte della riserva.

Art. 1.12) Interventi sull'ittiofauna

Rilevato che sono subentrate (dal 1982 ad oggi) profonde trasformazioni ed alterazioni della fauna ittica tipica delle torbiere, la revisione del P.G. prescrive una duplice serie di interventi:

a) prelievi selettivi delle specie meno «pregiate» che si sono insediate ed enormemente sviluppate in torbiera: soprattutto per il pesce-gatto, onnivoro non autoctono, ormai in grado di egemonizzare l'ambiente acquatico;

b) ripopolamenti con individui delle specie autoctone e tipiche come il persico reale, la carpa, la tinca, ecc.

Nella cartografia allegata sono indicate le aree e le zone in cui le due operazioni risultano necessarie in termini di proprietà e di tempestività.

Art. 1.13) Priorità e tempi di esecuzione

Le operazioni di recupero delle colmate, di chiusura degli accessi veicolari esistenti e di pulitura del canneto in Lametta nell'ambito delle zone A sono dichiarate urgenti, da eseguire entro il termine massimo di due anni dalla data di approvazione regionale del P.G. della riserva.

Art. 2.0) Zona B - Riserva parziale

Individua le aree di pregio naturalistico minore (rispetto alle zone A). I valori avifaunistici e floristico-vegetazionali sono distribuiti con alcune soluzioni di continuità che permettono di ipotizzare la presenza umana in funzione didattica (visite scolastiche) e della promozione culturale del tempo libero locale.

Art. 2.1) Divieti

All'interno della zona B valgono i seguenti divieti, generali e specifici:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelle esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento, estranee all'ambiente naturale del Basso Sebino;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie autoctone o comunque ben integrate nell'ambiente naturale del Basso Sebino e preventivamente autorizzate dall'ente gestore;

12) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee e per quanto riguarda l'ittiofauna qualsiasi tipo di introduzione se non autorizzato dal consorzio di gestione;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

19) accedere alle aree di maggior interesse naturalistico (zona A) e scientifico individuate dal piano, non autorizzati dall'ente gestore;

20) accedere e navigare nella fascia a lago e nel canneto fatta eccezione per i mezzi di servizio; i natanti adibiti alla pesca professionale (cat. A) possono accedere alla fascia a lago e al canneto per una profondità di 30 metri, autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita convenzione, stipulata tra lo stesso e le cooperative di pescatori, che determini tempi, modalità di pesca e qualità e quantità del pescato in modo da non compromettere lo stato naturale dei luoghi; i natanti suddetti non possono comunque accedere in numero superiore a 5 contemporaneamente;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

Inoltre:

a) è vietata qualsiasi forma di navigazione al di fuori delle aree consentite ed indicate nella tavola della zonizzazione;

b) è vietata la pesca al di fuori delle aree espressamente destinate a tale attività ed individuate nella tavola della zonizzazione. In tali aree la pesca è consentita secondo le mo-

dalità stabilite dal consorzio (vedasi art. 2.10 delle presenti N.T. di A.);

- c) di norma è vietato il prelievo di acque dalle vasche a scopo irriguo;
- d) non è ammessa alcuna variazione delle colture fatte;
- e) non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici agricoli esistenti;
- f) sono vietati nuovi impianti di avicoltura, di qualsiasi genere e dimensione;
- g) è vietata la balneazione.

Art. 2.2) Opere ammesse e prescritte



In tale zona sono ammessi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dello stato dei luoghi, eseguiti direttamente o preventivamente autorizzati dal C. di G., nonché interventi di ripristino dello stato originario dell'ambiente naturale.

In particolare sono ammesse:

- a) la chiusura di strade esistenti (art. 2.3);
- b) la realizzazione di percorsi pedonali interni (art. 2.4) degli accessi alla r. naturale;
- c) interventi di disinquinamento idrico delle acque (art. 2.5);
- d) interventi di recupero delle colmate e di restauro ambientale (art. 2.6);
- e) la parziale variazione di destinazione d'uso degli edifici (art. 2.7).

Art. 2.3) Chiusura di strade esistenti

Nella zona B l'accesso motorizzato alle aree protette è così regolamentato:

- a) è vietato per le strade sterrate indicate nel P.G. con il simbolo  individuato a volta dalle seguenti coordinate: 192-125; 169-140; 175-155;
- b) è consentito l'accesso carrale ai residenti, nonché agli automezzi atti alla lavorazione dei terreni agricoli per le strade sterrate indicate nel P.G. con il simbolo  individuato volta a volta dalle coordinate: 238-138.

L'accesso carrale è ostacolato non con la semplice apposizione di un divieto ma con apprestamenti in terra, siepi e/o piantumazioni di essenza locali.

Le sedi stradali attualmente sterrate che vengono chiuse al traffico veicolare, possono essere dissodate a cura e spesa del C. di G. ed eventualmente inerbite per ripristinare le condizioni ambientali originarie.

Art. 2.4) Percorsi ed ingressi pedonali

Il P.G. individua due percorsi pedonali fondamentali (uno settentrionale ed uno meridionale) che lambiscono ed attraversano zone A e B con qualche penetrazione in profondità. Premesso che i tracciati indicati nella tavola 1/4000 sono, a meno di modeste correzioni, vincolanti, la realizzazione dei percorsi pedonali si articola nei seguenti punti:

- a) qualora ricalchino sedi carrali sterrate è previsto il ripristino dell'ambiente con possibile dissodamento ed inerbimento successivo;
- b) è ammessa la possibilità di realizzare, con materiali locali, eventuali protezioni da cadute in acqua (parapetti, corrimani) e manufatti di attraversamento di modeste zone d'acqua (passerelle in legno ecc.);
- c) lungo ogni percorso si possono individuare due punti di sosta, localizzati in funzione della lunghezza dei percorsi e del pregio ambientale delle aree limitrofe.

La revisione del P.G. individua un percorso pedonale di alleggerimento del carico di utenti dei due percorsi fondamentali.

Questo percorso, individuato tra le ex-aree Comergas ed il monastero di S. Pietro in Lamosa, si snoda lungo il perimetro Nord-Ovest-Sud della riserva naturale e si struttura secondo le disposizioni espresse in questo stesso articolo ai punti a), b) e c).

Il piano della riserva prevede la formazione di tre ingressi pedonali, intesi come piccole «porte» di accesso all'ambiente naturalistico tutelato, e ne individua l'ubicazione.

Ciascun ingresso sarà corredato da:

- e) segnaletica adeguata, di tipo didattico, con pianta della R.N., percorsi pedonali, vincoli ed attività non consentite;
- f) cestini rifiuti, una o due panche coperte di sosta;
- g) apprestamenti per impedire accessi motorizzati di qualunque genere.

L'ingresso della tangenziale di Iseo, localizzato in prossimità dell'area ex Comergas, è organizzato in funzione dell'utilizzo dei manufatti edilizi esistenti a funzioni di servizio della R.N.

Il consorzio prevede l'utilizzo dei manufatti tramite un pre-progetto di fattibilità che valorizzi il sito anche proponendo limitati ampliamenti di volume (in elementi leggeri, vetriati a «serra») in grado di garantire, attraverso una gestione diretta, un punto qualificato di accesso e di servizio alla conduzione della riserva.

Tale punto è servito da un parcheggio previsto a fianco del campo sportivo comunale di Iseo, esterno alle aree protette, situato in lato Nord rispetto alla tangenziale e collegato alla R.N. da un adeguato sottopasso pedonale.

Art. 2.5) Inquinamento idrico

Il C. di G. collabora con il comune di Provaglio d'Iseo, per il parziale disinquinamento delle torbiere promuovendo interventi sui due affluenti fognari maggiormente responsabili dell'alterazione del corpo idrico della R.N.; precisamente trattasi di:

- a) la deviazione degli scarichi - di origine prevalentemente artigianale ed industriale - che attualmente affluiscono nel torrente denominato «Ri», in modo che l'immissione in torbiera (necessaria per l'alimentazione delle vasche) avvenga in condizioni di elevata integrità idrica;
- b) la deviazione dello scarico fognario sito tra il monastero e l'allevamento avicolo esistente (coordinate 235-136).

Art. 2.6) Recupero colmate e restauro ambientale

All'interno della zona B è prescritto il recupero delle vasche sottoposte a colmate di materiali inerti mediante escavazione superficiale e successivo trasporto in aree esterne alla riserva (vedi art. 1.5).

Le aree che necessitano delle operazioni sopradette sono principalmente, ma non esclusivamente, le seguenti:

- a) in prossimità dell'allevamento avicolo di Provaglio Iseo, coordinate 230-140;
- b) in prossimità delle vasche d'argilla di Cortefranca, coordinate 188-136; 193-133;
- c) nei pressi della cascina Segaboli, coordinate 179-165.

Eseguito lo scavo ed il trasporto del materiale di risulta il consorzio procede al ripristino delle condizioni ambientali precedenti la colmata mediante:

- A) riporto di materiale torboso in sostituzione dei detriti asportati ed abbandono dello stesso alla sua evoluzione naturale;
- B) messa a dimora di specie arboree e/o arbustive locali ontoano nero, frangola, ecc. (vedasi art. 2.9).

Il C. di G. valuta, in sede di programmazione annuale degli interventi, il livello di ripristino ambientale da perseguire nell'ambito delle vasche derivate dall'escavazione dell'argilla nella parte Sud-Ovest della torbiera.

Art. 2.7) Edifici esistenti

Ad integrazione delle norme già previste nell'art. 0.2) «vincolistica generale» è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso agricole esistenti (residenza ed attrezzature) all'atto dell'adozione del P.G.

È altresì ammessa la variazione di destinazione d'uso degli edifici senza aumenti di volume in funzione degli usi ricreativi della riserva (ristoro, sosta temporanea, ecc.) fino ad un massimo del 25% della superficie complessiva, così come definita dal d.m. 10 maggio 1977 «Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici».

Gli aumenti di volume sono consentiti «una tantum» solo in funzione dell'ottenimento di servizi igienici e limitatamente alla loro consistenza volumetrica reale.

Art. 2.8) Allevamenti avicoli - Cessazione attività esistente

Sono vietati nuovi impianti di avicoltura.

Per l'impianto esistente sul territorio di Provaglio di Iseo (coordinate 235-136), integralmente abusivo agli effetti urbanistico-edilizi, che svolge attività produttiva di elevato potere inquinante e di grave degrado ambientale, è prescritta la cessazione di ogni attività con smantellamento dei manufatti relativi.

Il C. di G., in ottemperanza all'obbligo di vigilanza di cui alla deliberazione consiliare n. III/1846 del 19 dicembre 1984, e nell'arco di tempo di tre anni dalla data di approvazione del P.G. della riserva, provvede al ripristino dello stato naturale dei luoghi.

Art. 2.9) Interventi sulla vegetazione

All'interno della zona B è ammesso il taglio delle alberature (pioppi e platani), che si rendesse necessario per problemi di stabilità, con l'obbligo di sostituzione immediata mediante esemplari di essenza uguale o, comunque, locale.

Tali operazioni, come pure il ripristino ed il potenziamento di alberature tipiche lungo le sponde dei canali e delle vasche, sono ammesse previa autorizzazione del C. di G.

Tutti gli interventi sulla vegetazione sono da condurre nel rispetto dell'elenco sottoriportato di essenze legnose, rinvenibili nell'ambito della R.N.

Esse sono:

- Salix alba L.
- Salix caprea L.
- Salix cinerea L.
- Alnus glutinosa L.
- Ulmus minor Miller L.
- Platanus hybrida Brot
- Frangula alnus Miller
- Cornus sanguinea L.
- Viburnum opulus L.
- Sambucus nigra L.

La verifica dell'appartenenza alle speci locali, od autoctone, di un singolo individuo, viene condotta in riferimento all'elenco che è stato desunto dallo studio condotto a cura del prof. C. Andreis nella fase delle indagini preliminari alla stesura del P.G. della riserva, suscettibile di variazioni di pari passo con l'evoluzione delle conoscenze.

Per il taglio della vegetazione erbacea vale quanto espresso all'art. 1.6) della zona A.

Si intendono riportati qui, integralmente, i disposti degli artt. 1.6 «taglio degli strati erbacei», 1.7) «ripristino ambientale» ed 1.8) «ripristino alberature di perimetro», per adeguare alla normativa della zona A le operazioni analoghe previste in zona B.

Art. 2.10) Pesca dilettantistica

Nell'ambito della riserva è ammessa l'attività della pesca dilettantistica; specificatamente solo nelle aree evidenziate dalla zonizzazione del P.G. con il simbolo grafico ◀ nella parte Sud-Ovest del perimetro della R.N.

In queste aree non possono essere autorizzate riserve private di pesca.

La «pesca dilettantistica» è da intendersi ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 26 maggio 1982 n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, comma 2a) (canna-lenza) esercitata con licenza di tipo «B».

È vietata la pesca subacquea esercitata in qualsiasi forma.

Sono vietate tutte le altre forme di pesca o di attività pescatorie di cui all'art. 42 della legge succitata.

Relativamente alle specie ittiche ed ai periodi di tempo in cui esercitare l'attività pescatoria valgono le disposizioni di cui all'art. 15 della l.r. n. 25 del 26 maggio 1982.

Per quanto riguarda le misure minime del pescato ed i limiti di cattura vale quanto espresso all'art. 24 della l.r. n. 25 del 26 maggio 1982.

L'apertura della pesca dilettantistica è, comunque, subordinata ad uno studio di fattibilità predisposto dal consorzio

di gestione, in accordo con il comitato tecnico scientifico, che preveda (oltre a quanto sopra) anche:

- durata dell'apertura settimanale (tre-quattro giorni);
- ruolo e funzione del personale di controllo che deve essere a disposizione del consorzio per un'adeguata e costante verifica del rispetto delle regole;
- stesura di un regolamento, che nel disciplinare specie ittiche, taglie, periodi, ecc. ecc., tuteli le aree coinvolte.

Art. 2.11) Visite in barca

L'accesso e la navigazione negli specchi d'acqua (a qualunque zona appartenga nell'ambito della riserva) sono di norma vietati, salvo per le esigenze della ricerca scientifica autorizzata (vedasi art. 0.7).

Art. 2.12) Acquisizione di aree

In fase di realizzazione delle indicazioni del P.G., il C. di G. si garantisce l'uso finalizzato di aree o il diritto di transito lungo i tracciati dei percorsi secondo due modalità diverse:

- acquisendo i tracciati e le aree interessate tramite esproprio o trattativa «bonaria»;
- trattando con i proprietari forme di locazione o di indennizzo per i diritti d'uso e di transito suddetti;
- pattuendo indennizzi per i danni economici derivanti dalla proibizione di determinate attività produttive (variazione delle colture, ecc.).

La cartografia allegata alla revisione del P.G., tav. R3, individua i gruppi di aree da acquisire prioritariamente in funzione degli obiettivi individuati dal piano stesso e schematicamente distinti in:

- a) aree di particolare rilevanza avi-faunistica;
- b) aree e specchi d'acqua di particolare rilevanza idrobiologica;
- c) aree e specchi d'acqua necessari per ripristinare l'esercizio - controllato e regolamentato - della pesca sportiva (vedi art. 2.10).

Art. 2.13) Sub-zona B1 del piano generale (1988): vasche derivate dall'escavazione dell'argilla

In questa sub-zona sono inserite le vasche ricadenti nei territori dei comuni di Cortefranca e di Provaglio, prodotte dall'escavazione dell'argilla praticata nei decenni precedenti l'istituzione della R.N.

Considerato il carattere marcatamente artificiale della loro origine risultano semplicemente di interesse ambientale, peraltro ben integrato al contesto immediato.

In esse sono ammessi gli usi e le attività della pesca dilettantistica.

È vietata la balneazione.

«La sub-zona B1, presente nella prima edizione del piano generale, viene assimilata in cartografia della variante alla zona «B»».

Art. 2.14) Priorità e tempi di esecuzione

Le operazioni di chiusura delle strade esistenti, di approntamento dei percorsi pedonali interni e di cessazione dell'attività avicola in territorio del comune di Provaglio d'Iseo assumono valore prioritario nella zona B e sono da eseguire entro il termine massimo di tre anni dalla data di approvazione del P.G.

Art. 3.0) Zona C - Di protezione interna

Le aree ricadenti nella zona fanno parte, generalmente, della fascia di rispetto della riserva e sono interessate, in misura preponderante, da utilizzazioni agricole del suolo (colture di mais e di frumento, vigneti, ecc.).

Art. 3.1) Divieti

Nella zona C valgono i seguenti divieti, generali e specifici:

- a) sono vietate le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti della deliberazione del consiglio regionale del 19 dicembre 1984 n. III/1846: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, riportate all'art. 0.2) della vincolistica generale e limiti alle attività antropiche e precisamente:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento, estranee all'ambiente naturale del Basso Sebino;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'ente gestore ai sensi della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie autoctone o comunque ben integrate nell'ambiente naturale del Basso Sebino e preventivamente autorizzate dall'ente gestore;

12) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee e per quanto riguarda l'ittiofauna qualsiasi tipo di introduzione se non autorizzato dal consorzio di gestione;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare prelievi anche a scopo di studio e/o di ricerca, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

Sono vietati inoltre:

a) nuovi impianti di avicoltura ed allevamenti intensivi in genere;

b) la balneazione.

Art. 3.2) Opere ammesse

In zona C sono ammesse le seguenti opere od attività:

– realizzazione di percorsi pedonali secondo le disposizioni dell'art. 2.4) delle presenti norme;

– gli interventi sulla vegetazione di cui all'art. 2.9);

– la conduzione agricola del fondo, secondo le normali regole di rotazione ed avvicendamento delle colture.

– l'attività florivaistica esistente in località «Segaboli», alle condizioni di cui all'art. 3.10).

Il C. di G., alla luce delle indicazioni del piano di settore agronomico redatto al proprio interno, vigila affinché, nella conduzione dei fondi, si faccia un uso oculato di prodotti come fertilizzanti e antiparassitari, utilizzandone le quantità assolutamente necessarie e le qualità meno dannose all'ambiente naturale.

Art. 3.3) Opere prescritte

In questa zona sono prescritte le seguenti opere (che hanno valore prioritario ma non esclusivo):

*) chiusura di strade carrabili esistenti, secondo le modalità a) e b) previste dall'art. 1.4) delle norme presenti e precisamente:

└ 224-159; 173-177

● 237-119; 222-105; 166-169

*) recupero delle colmate e restauro ambientale secondo i termini espressi dall'art. 1.5). In particolare assumono valore di obbligatorietà le operazioni di:

1) rimozione della recinzione in fregio alla statale n. 510 individuata con le coordinate 245-170 nonché il restauro delle aree adiacenti (inerbimenti) ecc.;

2) ripristino murature di confine stradale sbrecciate o parzialmente demolite, in fregio alla statale n. 510 in località «Fontanino» (coordinate 226-154) in via Colombera per tutto il percorso fino alla strada provinciale n. XII Iseo-Rovato;

3) ripulitura, eliminazione immondizie e depositi di materiali inerti lungo la statale n. 510 (coordinate 226-154 ed aree limitrofe).

Art. 3.4) Visita della riserva in barca a remi

Nella zona C non sono ammesse visite in barca, né l'esercizio della pesca dilettantistica.

Art. 3.5) Nuove aree annesse

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 14 dicembre 1993 n. V/958 che accoglie integralmente le proposte formulate in sede di stesura del 1° P.G. della R.N., sono annesse alla riserva le seguenti aree:

1) vasca derivata all'escavazione dell'argilla in comune di Provaglio d'Iseo (coordinate 188-120);

2) vasca come sopra (coordinate 170-121);

3) insieme di vasche derivate dall'escavazione dell'argilla in comune di Cortefranca (coordinate 165-155);

4) fascia di rispetto profonda 100 metri dalla costa (caneto) del lago Sebino (d'Iseo) (coordinate del punto mediante 170-235);

5) area comprendente l'insediamento storico-architettonico detto Monastero di Provaglio d'Iseo (coordinate 241-127);

6) aree in fregio alla statale n. 510 tra Provaglio ed Iseo, in stato di grave degrado ambientale (coordinate del punto mediano 227-154);

7) area in fregio alla tangenziale di Iseo (coordinate 235-211).

Art. 3.6) Disciplina nuove aree annesse

Le nuove aree annesse sono così regolamentate:

1) le nuove vasche annesse sono soggette alle norme proprie della zona B e zona C (in cui, singolarmente, ricadono);

2) la fascia di rispetto a lago è soggetta a divieto di navigazione a motore. Il C. di G. provvede alla segnalazione del divieto e del vincolo generale di area di rispetto della riserva, nonché all'installazione di reti (od altri apprestamenti) in grado di impedire l'accesso da lago alla Lametta;

3) per quanto riguarda il Monastero di Provaglio è ammesso il risanamento e restauro conservativo delle strutture edilizie, senza aumento di volume. È ammesso il cambiamento di destinazione degli edifici (o di parti di essi) in funzione del ristoro, del tempo libero locale, dell'accesso organizzato, della visita alla riserva, dell'eventuale sede del C. di G.

Le aree di sosta veicolare, al fine di tutelare l'intorno del Monastero, devono essere reperite in zone limitrofe, non strettamente a ridosso dell'attuale nucleo architettonico;


4) le aree in fregio alla statale n. 510 sono soggette ad interventi di restauro ambientale (rifacimento muri in pietra, rimozione depositi materiali inerti, messa a dimora di essenze locali, ecc.) secondo quanto espresso agli artt. 1.5), 2.6).

Art. 3.7) Acquisizione di aree

In fase di realizzazione delle indicazioni del P.G. il C. di G. si garantisce l'uso finalizzato di aree o il diritto di transito lungo i tracciati dei percorsi secondo due modalità diverse:

- acquisendo i tracciati e le aree interessate tramite esproprio o trattativa «bonaria»;
- trattando con i proprietari forme di locazione o di indennizzo per i diritti d'uso e di transito suddetti.

Art. 3.8) Chiusura di strade esistenti

Nella zona C l'accesso motorizzato alle aree protette è consentito solo ai residenti, nonché agli automezzi atti alla lavorazione dei terreni agricoli per le strade sterrate indicate nel P.G. con il simbolo  individuato volta a volta dalle seguenti coordinate: 213-138; 212-145; 209-151; 208-158; 208-165; 201-189; 208-203; 218-218.

Il divieto è segnalato con apposita indicazione.

Art. 3.9) Edifici esistenti

Ad integrazione delle norme già previste nell'art. 0.2) VINCOLISTICA GENERALE è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso agricole esistenti (residenza ed attrezzature) all'atto dell'adozione del P.G.

È altresì ammessa la variazione di destinazione d'uso degli edifici senza aumenti di volume in funzione degli usi ricreativi della riserva (ristoro, sosta temporanea, ecc.) fino ad un massimo del 25% della superficie complessiva, così come definita dal d.m. 10 maggio 1977 «Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici».

Gli aumenti di volume sono consentiti «una tantum» solo in funzione dell'ottenimento di servizi igienici e limitatamente alla loro consistenza volumetrica reale.

Art. 3.10) Attività florovivaistica

Nell'ambito della r. naturale è ammessa la prosecuzione dell'attività florovivaistica esistente in località «Segaboli» (per la parte interessata dal perimetro della R.N. medesima).

L'ammissibilità ha validità quinquennale rinnovabile ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non siano coltivate specie erbacee esotiche, sia acquatiche che idrofile;
- b) sia disposta una schermatura a verde con essenze arboree ed arbustive tipiche della zona (vedi art. 3.11 ed elenco allegato delle specie autoctone);
- c) sia verificato l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni suddette entro un anno dalla approvazione del presente piano generale e relative N.T. di A.

La verifica è condotta direttamente dal consorzio di gestione;

- d) il mancato rispetto delle condizioni e/o dei tempi prescritti comporta la revoca dell'ammissibilità.

Art. 3.11) Interventi sulla vegetazione

All'interno della zona B è ammesso il taglio delle alberature (pioppi e platani), che si rendesse necessario per problemi di stabilità, con l'obbligo di sostituzione immediata mediante esemplari di essenza uguale o, comunque, locale.

Tali operazioni, come pure il ripristino ed il potenziamento di alberature tipiche lungo le sponde dei canali e delle vasche, sono ammesse previa autorizzazione del C. di G.

Tutti gli interventi sulla vegetazione sono da condurre nel rispetto dell'elenco sottoriportato di essenze legnose, rinvenibili nell'ambito della R.N.

Esse sono:

Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Alnus glutinosa L.
Ulmus minor Miller L.
Platanus hybrida Brot
Frangula alnus Miller
Cornus sanguinea L.
Viburnum opulus L.
Sambucus nigra L.

La verifica dell'appartenenza alle specie locali, od autotone, di un singolo individuo, viene condotta in riferimento all'elenco che è stato desunto dallo studio condotto a cura del prof. C. Andreis nella fase delle indagini preliminari alla stesura del P.G. della riserva, suscettibile di variazioni di pari passo con l'evoluzione delle conoscenze.

Art. 3.12) Priorità e tempi di esecuzione

Le operazioni di ripristino ambientale e di approntamento degli ingressi pedonali alla riserva risultano opere prioritarie nell'ambito della zona C e sono da eseguire entro il termine massimo di tre anni dalla data di approvazione della 1ª revisione del P.G.

AREE DI ZONA Ep DI PROTEZIONE COMUNALE

Esse costituiscono l'elemento di raccordo tra l'ambito tutelato della riserva ed i più vasti territori dei comuni interessati: una cerniera, sottoposta a controllo comunale in cui l'ente gestore della riserva può esprimere pareri consultivi in merito all'attività edilizia ed urbanistica regolate autonomamente dalle singole amministrazioni comunali.

Art. 4.0) Zona Ep di protezione comunale

In questa zona ricadono le aree immediatamente esterne alla riserva naturale ed alla fascia di rispetto, ma largamente integrate all'insieme naturalistico e paesaggistico tutelato.

In essa, oltre alle norme di zona, vale l'obbligo, riguardante espressamente i comuni, di una particolare vigilanza circa la tutela ambientale e paesaggistica tramite una normativa specifica di rispetto dei caratteri dell'ambiente naturale ed agricolo, nonché di progettazione attenta al rapporto preesistenze-nuovi interventi, da inserire negli strumenti urbanistici vigenti o di nuova formazione.

Art. 4.1) Costruzioni esistenti a carattere agricolo

È ammesso, «una tantum», l'ampliamento degli edifici a carattere agricolo esistenti, secondo i seguenti criteri:

- per gli edifici a destinazione esclusivamente residenziale od esclusivamente agricolo-produttiva valgono le norme di cui all'art. 2.7) relativamente alla necessità di servizi igienici ed al cambiamento di destinazione d'uso;
- per gli edifici a destinazione mista, produttivo-agricola e residenziale, connessa alle attività di conduzione del fondo (con ambedue le destinazioni compresenti) è previsto:
 - parti residenziali: aumento in volumi, «una tantum», del 25% dei volumi preesistenti da eseguire in aderenza agli stessi, nel rispetto dell'impianto tipologico originario e con l'uso di materiali locali;
 - parti produttive agricole: aumento in volumi, «una tantum», del 10% delle strutture preesistenti da eseguire in aderenza alle stesse nel rispetto dell'impianto tipologico originario e con l'uso di materiali locali.

Per gli edifici a destinazione mista è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di parti degli edifici fino ad un massimo del 50% della Su (superficie complessiva di cui al d.m. 10 maggio 1977 «Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici») al fine di garantire lo svolgimento di attività connesse alla situazione ambientale ed alla realtà produttiva locale (agriturismo delle varie forme, attività di ristoro organizzato, ecc.).

Art. 4.2) Aree libere degli edifici agricoli

Le aree libere degli edifici di cui all'art. 4.1) possono essere organizzate per ospitare attività di sosta all'aperto, con

apprestamenti mobili e con parti fisse commisurate nei materiali e nelle dimensioni alla situazione ambientale.

Art. 4.3) *Edifici esistenti a destinazione residenziale urbana e produttiva, non agricola*

Nell'ambito della zona sussistono edifici produttivi, di carattere non agricolo (fornaci, produzione di manufatti edili, ecc.) da considerare non congruenti con le finalità naturalistiche e paesaggistiche dell'area protetta.

Nell'assumere le norme di attuazione del P.G. della riserva, i singoli comuni adottano, relativamente alla zona Ep, specifici provvedimenti normativi che prevedano nel tempo lo spostamento di tali attività in altri ambiti del territorio anche attraverso l'introduzione di nuove destinazioni d'uso degli immobili, che siano maggiormente compatibili con la riserva e con la funzione di «cerniera» che il piano generale assegna alle zone Ep (attività ricettive, commerciali in genere, di servizio al territorio ed agli abitanti).

Nel caso particolare vedasi l'abitato di Iseo in cui parte dello sviluppo residenziale e turistico è orientato marcatamente verso Sud e Sud-Ovest, cioè proprio nella direzione del confine Nord della riserva.

Gli edifici residenziali urbani non agricoli, esistenti o previsti dai PRG vigenti, sono considerati compatibili con le finalità descritte: pertanto vengono confermati e regolamentati solo in rapporto all'art. 4.0).

Art. 4.4) *Obbligo di parere da parte del consorzio di gestione della R.N.*

I comuni interessati, all'atto di rilasciare qualsiasi atto amministrativo di concessione, autorizzazione, nulla osta o simili, devono:

- sentire il C. di G. della riserva che, entro trenta giorni dalla recezione, dà parere vincolante per le opere ricadenti nell'ambito della riserva stessa e della fascia di rispetto;
- sentire il C. di G. che nello stesso periodo di tempo dà parere consultivo per le opere ricadenti in zona Ep, di protezione comunale.

Art. 4.5) *Allevamenti avicoli*

Sono vietati gli allevamenti avicoli intensivi a scala industriale.

Art. 4.6) *Escavazione argilla*

Nell'ambito di tutta la zona Ep è vietata l'escavazione dell'argilla, anche nel caso di impegno al ripristino della situazione ambientale precedente, considerato che a cm. 50-100 di profondità dal piano campagna attuale, sono rinvenibili reperti preistorici di vario genere (litici, fittili, ecc.).

Art. 4.7) *Opere di tutela ambientale*

Premesso il valore ambientale generale dei luoghi (aree semi-naturali, di connubio natura-presenza umana) gli interventi di modificazione sono da condurre secondo modalità proprie di un ambito protetto; precisamente:

- 1) per la vegetazione, e/o taglio delle alberature si rimanda all'art. 2.9) solo la parte riferibile alla zona Ep);
- 2) per il ripristino ambientale all'art. 1.7) (sopo per la parte relativa alla zona Ep, come la rimozione di oggetti e manufatti, ricostruzione di muri sbrecciati, eliminazione depositi di materiali inerti, ecc.).

Art. 4.8) *Uso di fertilizzanti ed antiparassitari*

In attesa del piano di settore agronomico i comuni vigilano affinché gli agricoltori facciano uso oculato di prodotti come fertilizzanti ed antiparassitari, utilizzandone le quantità minime e le qualità meno dannose all'ambiente naturale.

Art. 4.9) *Indicazioni su attività esterne incompatibili*

La presente normativa individua un gruppo di attività incompatibile con la R.N.; precisamente:

- a) le attività produttive del Supersolaio sito in comune di Iseo nei loro riflessi paesistico-ambientali

Il C. di gestione si fa interprete presso le amministrazioni competenti delle esigenze di tutela ambientale proprie dell'ambito della riserva naturale e del suo immediato contesto.

Art. 4.10) *Norma transitoria*

I comuni provvedono, con l'approvazione del P.G. della R.N., a comunicare ai proprietari l'obbligo di ottemperare, entro due anni dalla comunicazione scritta, alle norme della zona Ep che direttamente li riguardano.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977

N° MAPPALE	N° PARTITA	N° FOGLIO	COMUNE
1	10500	1	ISEO
14	1 N=H (*)	21	ISEO
15	096	"	"
26	096	"	"
36	1396	"	"
35 parte	1096	"	"
225	696	"	"
260	1010	"	"
2	1752	22	ISEO
3	1752	"	"
43	102	"	"
45	224	"	"
46 parte	224	"	"
65	1593	"	"
66	224	"	"
75 parte	30410	7	CORTEFRANCA
76	30602	"	"
134	30621	"	"
135	30629	"	"
137	30463	"	"
141	30444	"	"
151 parte	30020	"	"
185	30486	"	"
186	30330	"	"
208	30311	"	"
2	1013	7	PROVAGLIO d'ISEO
177	1948	"	"
102	1070	21	ISEO
103	1070	"	"
104	1070	"	"
132	1070	"	"
133	1070	"	"
134	1070	"	"
136	1070	"	"
137	1070	"	"
138	1070	"	"
139	1070	"	"
35	30602	7	CORTEFRANCA
36	30602	"	"
37	30602	"	"
38	30602	"	"
39	30602	"	"
40	30602	"	"
41	30211	"	"
42	30706	"	"
43	30196	"	"
44	30627	"	"
45	30627	"	"
77	30311	"	"
78	30311	"	"
79	30311	"	"
80	30311	"	"
81	30220	"	"
82	30311	"	"
83	30501	"	"
84	30602	"	"
85	30311	"	"
86	30311	"	"
90	30486	"	"
91	30486	"	"
92	30703	"	"
126	30220	"	"
140	30563	"	"
143	30311	"	"
144	30220	"	"
145	30009	"	"
146	30006	"	"
147	30009	"	"
149	30020	"	"
27	292	1	PROVAGLIO d'ISEO
29	590	"	"
40	708	"	"
41	450	"	"
52	590	"	"
33	313	"	"
34	218	"	"
36	2303	"	"
38	2303	"	"
40	684	"	"
42	604	"	"
43	2403	"	"
44	2403	"	"
46	1079	"	"
47	590	"	"
48	1079	"	"
49	313	"	"
57	1266	"	"
58	313	"	"
59	313	"	"
62	218	"	"
66	590	"	"
67	313	"	"
68	2403	"	"
69	2403	"	"
77	1079	"	"
82	1201	"	"
69	1593	22	ISEO
70	1593	"	"
73	1593	"	"
94	1593	"	"
3	688	1	PROVAGLIO d'ISEO
7	298	"	"
11	298	"	"
24	590	"	"
120	298	"	"
121	468	"	"
122	468	"	"
123	1046	"	"
124	468	"	"

N.B. : I NUMERI DI MAPPALE SOPRA RIPORTATI ED INDICATI IN PLANIMETRIA SI RIFERISCONO ALLE AREE DA ACQUISIRE CON PRIORITA' RISPETTO ALLE ALTRE FACENTI PARTE DEL PERIMETRO VINCOLATO.



- perimetro Riserva Naturale
- o o o o fascia di rispetto della R.N.
- limite di territorio Comunale
- [Stippled pattern] aree di proprietà della Riserva
- [Cross-hatched pattern] aree in comodato
- [Diagonal lines] aree in corso di acquisizione
- [Dotted pattern] aree a valenza idrobiologica (da acquisire prioritariamente)
- [Horizontal lines] aree a valenza ornitologica e fitostrico-vegetazionale (da acquisire prioritariamente)
- [Vertical lines] aree di protezione perimetrale

REGIONE LOMBARDIA
 CONSORZIO PER LA
 GESTIONE DELLE TORBIERE
 DEL SEBINO
 L.R. 30.11.1993 n.86 - DELIB. G.R. n.1846/15.12.94

**RISERVA NATURALE
 TORBIERE DEL SEBINO
 (O D'ISEO)**

COMUNI DI CORTEFRANCA-ISEO-PROVAGLIO
 PROVINCIA DI BRESCIA


PIANO GENERALE


TAV. AREE DA ACQUISIRE
 REVISIONE 1995

scala 1:5000 gennaio 1995

consulenti scientifici:
 • aspetti fitostrico-vegetazionali: prof. Carlo Andreis
 • indagini idrologiche: Gaetano Barbato
 • relazione ornitologica: Pierandrea Brichetti
 • relazione geologica: Florianio Villa

•PIANO DELLA RISERVA: dot.arch. GIFRANCO ZANIBONI - ISEO (30/01/95) D.228 31/01/95





- LEGENDA**
- ZONA "A" RISERVA NATURALE
vedi N.T. di A. artt. da 1.0 a 1.13
 - ZONA "B" RISERVA PARZIALE
vedi N.T. di A. artt. da 2.0 a 2.13
 - ZONA "C" DI PROTEZIONE INTERNA
vedi N.T. di A. artt. da 3.0 a 3.13
 - ZONA "E_p" DI PROTEZIONE COMUNALE
vedi N.T. di A. artt. da 4.0 a 4.10

 - STERRATI ED AREE DEGRADATE DA RECUPERARE
 - AREE DI SOSTA VEICOLARE
in terra battuta ed alberate all'interno della R.N. (ed all'esterno "P")
 - TRANSITO VEICOLARE IMPEDITO
con appostamenti a terra, siepi, ecc. -vedi N.T. di A. artt. 1.4 e 2.3-
 - TRANSITO VEICOLARE AMMESSO
residenti ed agricoltura -vedi N.T. di A. artt. 1.4 e 2.3-
 - ALBERATURE DI PERIMETRO
con disposizione irregolare
 - INGRESSO A LIVELLO TERRITORIALE (Monastero di Provaglio)
sede del Consorzio di Gestione
 - INGRESSO A LIVELLO LOCALE
Iseo e Cortefranca (segreteria didattica, centro di documentazione, ecc.)
 - PERCORSI GIÀ REALIZZATI
di visite alla R.N. -vedi N.T. di A. artt. 2.4- nord-sud km. 3,000
SUD km. 4,200
 - PERCORSO NORD DA COMPLETARE
 - SECONDA SERIE DI PERCORSI
di alleggerimento del carico sul percorso principale
 - COPERTURA PERCORSI E SCHEMATURA
 - SCAVO BRUGLIA LAMETTE
 - APERTURA PASSAGGI D'ACQUA
 - PESCA DILETTANTISTICA CONTROLLATA e REGOLAMENTATA
area per attività consentita -vedi N.T. di A. artt. 2.10-
 - AREE IN CUI NON CONTENERE IL FRANGIELO
 - PRELIEVI SELETTIVI DI PESCE SOTTO
 - RIPULAMENTO ITTICO
 - CONTENIMENTO VEGETAZIONE
 - RINFORZO ARGINI CON VEGETAZIONE
 - ELIMINAZIONE ALLEVAMENTO POLLICINE
 - PIATTAFORMA PER OSSERVAZIONE AVIFAUNA
 - PRATI ATTUALMENTE MANUTENUTI SFALCIATI
CONTENIMENTO FRANGIELO
ELIMINAZIONE di *Amorpha fruticosa* ed *Ailanthus altissima*
TRASERINA DI PIANTO STABILE E PESSA IN OPERA DI BORDURE AD ALTO FUSTO
APERTURA ALLA PESCA DI ALCUNE VASCHE
CONSERVAZIONE DEI BOSCHETTI DI ROBINIA

- bosco
- vigneto
- limite di coltura
- vasche con acqua
- strada
- sentieri
- sentieri, mulattiere
- perimetro Riserva Naturale
- fascia di rispetto della R.N.
- limite di territorio Comunale

REGIONE LOMBARDIA
 CONSORZIO PER LA
 GESTIONE DELLE TORBIERE
 DEL SEBINO
 L.R. 30.11.1983 n.86 - DELIB. G.R. n.1846/19.12.84

**RISERVA NATURALE
 TORBIERE DEL SEBINO**
 (O D'ISEO)
 COMUNI DI CORTEFRANCA-ISEO-PROVAGLIO
 PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO GENERALE
 TAV. ZONIZZAZIONE REVISIONE 1995

scala 1:4000
 gennaio 1995

consulenti scientifici:
 • aspetti floristico-vegetazionali: prof. Carlo Andreis
 • indagini idro-biologiche: Gaetano Barbato
 • relazione ornitologica: Pierandrea Brichetti
 • relazione geologica: Floriano Villa

•PIANO DELLA RISERVA: dott. arch. GERARDO ZANBONI - ISED (Brescia) piazza Stalio 14

